Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 13 novembre — Numero 268

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, relativo al testo unico delle disposizioni per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Veduto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I mutui menzionati nell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto del 30 novembre 1919 e nel Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521, possono essere concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti anche alle Provincie che intraprendono direttamente la costruzione di case popolari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1560 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1144, riguardante la sospensione, durante la guerra, dell'applicazione dell'art. 3, nn. 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata in vigore del predetto decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata in vigore del decreto Luogotenenziale 25

luglio 1915, n. 1144, è prorogata per sei mesi dal 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e per la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1920-1921, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc.	62,700 —
Cap. n. 2. Personale straordinario ed avventizio, ecc.	15,000 —
Cap. n. 4. Compensi per lavori straordinari, ecc.	87,000 —
Cap. n. 5. Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	5,000 —
Cap. n. 6. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti, ecc.	14,400 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	7,400 —
Cap. n. 8. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, ecc.	55,000 —
Cap. n. 9. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	270,000 —
Cap. n. 11. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	335,000 —
Cap. n. 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, ecc.	145,000 —
Cap. n. 16. Spese casuali	23,500 —
	1,000,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1564 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che riordina i servizi del collocamento nel Regno e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le contravvenzioni prevedute dagli articoli 12, 44 e 46 e nei capoversi 2° e 3° dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e dai capoversi 1° e 2° dell'art. 29 del decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, 29 dicembre 1919, l'azione penale si estingue se il contravventore, entro quindici giorni dalla comunicazione della imputatagli contravvenzione, farà oblazione della somma, stabilita nel capoverso seguente di questo articolo, agli organi a tal uopo designati.

L'ammontare dell'oblazione deve essere di lire 100 ove si tratti della contravvenzione di cui al citato articolo 44; nel caso dell'art. 46 deve corrispondere ai due terzi della pena pecuniaria nella quale è incorso il contravventore, e, negli altri casi, al minimo della pena comminata per la contravvenzione.

Fatta eccezione per le contravvenzioni di cui all'articolo 46, per i recidivi l'ammontare dell'oblazione deve essere il doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ma non superiore al massimo della pena comminata per la contravvenzione imputata.

Art. 2.

Agli agenti scopritori compete, sul prodotto netto delle contravvenzioni, una percentuale in misura che verrà fissata con le disposizioni di cui all'art. 5, ma in nessun caso eccedente il 10 per cento.

Nulla spetta ai funzionari addetti al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale ed ai servizi da esso dipendenti, agli ispettori per l'industria ed il lavoro ed agli ispettori dell'emigrazione.

Art. 3.

La fabbricazione delle marche per il versamento dei contributi assicurativi, di cui all'art. 33 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, è riservata all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione. Tali marche sono considerate ad ogni effetto di legge carte-valori e di pubblico credito ai sensi dell'art. 263 del Codice penale.

È pure riservata allo stesso Ufficio nazionale la fabbricazione delle tessere speciali per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ad eccezione delle tessere che fossero autorizzate ad emettere le Casse professionali di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Art. 4.

Chiunque contraffà le marche per il versamento dei contributi o scientemente fa uso di marche contraffatte od alterate o già utilizzate, oppure le pone in vendita od altrimenti le mette in circolazione, ovvero fabbrica o detiene rami od altri strumenti atti alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, cap. 1° del Codice penale.

Chiunque contraffà od altera le tessere speciali per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita, od altrimenti in circolazione, è punito con la multa da L. 500 a 2000.

Art. 5.

Con decreti del ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le norme e le modalità per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FERA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Vista la legge 30 settembre 1920;

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49, 15 agosto 1919, n. 1448, e 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data dell'applicazione del presente decreto, i formaggi e la ricotta che si producono nelle provincie di Roma o Grosseto, nonchè le quantità prodotte ed esistenti alla stessa data, sono requisiti e tenuti a disposizione del Commissariato generale approvvigionamenti e consumi e per esso dall'Ufficio requisizione formaggio pecorino romano.

Tutti gli impianti e magazzini delle ditte, gruppi di ditte, cooperative ed Enti che praticano la salatura e la stagionatura del formaggio pecorino, esistenti nelle provincie di Roma e Grosseto, sono ugualmente requisiti e tenuti a disposizione del Commissariato approvvigionamenti e consumi per gli scopi del presente decreto.

Art. 2.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Ditta o gli Enti che intendono fare la salatura e la stagionatura del formaggio pecorino, dovranno farne domanda al capo Ufficio requisizione formaggio pecorino romano.

Nessuna Ditta che non abbia avuto facoltà ed autorizzazione dal capo ufficio suddetto, potrà effettuare la salatura e stagionatura del formaggio.

Contro la mancata autorizzazione di salatura e stagionatura è dato reclamo al Commissariato approvvigionamenti e consumi che deciderà inappellabilmente.

Art. 3.

Tutti i produttori delle provincie di Roma e Grosseto dovranno, entro otto giorni dalla pubblicazione del presente decreto, denunciare al capo Ufficio requisizione formaggio pecorino romano:

a) il numero dei capi ovini posseduti, indicando il numero delle pecore lattifere, delle pecore asciutte (pecore sode) e dei montoni;

b) la quantità media di latte che sarà giornalmente lavorata durante la campagna lattifera in corso;

c) il luogo o i luoghi di produzione;

d) i prodotti ricavati dalla lavorazione;

e) la quantità media giornaliera di formaggio e di ricotta;

f) la Ditta o le Ditte alle quali hanno già iniziata la consegna dei loro prodotti.

Art. 4.

Se non perverrà al denunciante ordine di consegna ad una Ditta diversa da quella che il produttore abbia indicato nella denunzia, a termine della lettera *f)* del precedente art. 3, esso avrà l'obbligo di cedere la merce alla Ditta stessa sino a contrarie disposizioni del capo Ufficio requisizione formaggio pecorino romano.

Art. 5.

Successivamente alla denuncia di cui all'art. 3 ogni produttore dovrà quindicinalmente denunciare al capo ufficio requisizione formaggio pecorino romano, la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello e il quantitativo di formaggio e di ricotta ricavato.

Del pari ogni Ditta ammessa alla salatura e stagionatura del formaggio dovrà denunciare settimanalmente al capo Ufficio requisizione formaggio pecorino romano la quantità di formaggio e di ricotta ricavata da ogni singolo produttore.

Art. 6.

Il prezzo massimo di requisizione e quindi il prezzo massimo è

cui il formaggio di Roma e Grosseto fresco ben confezionato deve essere pagato ai produttori dalle Ditte ammesse alla salatura e stagionatura è fissato in L. 650 a quintale per merce resa al magazzino del salatore secondo le consuetudini locali in vigore.

Per merce male confezionata sarà fatta, a giudizio insindacabile del capo ufficio, una proporzionale riduzione sul prezzo suindicato.

Il formaggio pecorino toscano di un mese di stagionatura sarà pagato al prezzo massimo di L. 750 a quintale per merce resa al magazzino del salatore.

Art. 7.

Il prezzo massimo di cessione, agli Enti che saranno indicati dal commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, del formaggio pecorino romano salato e maturo è fissato in L. 920 a quintale per merce posta sul vagone alla stazione di partenza.

Sulla differenza fra il prezzo di requisizione e quello di cessione l'Ufficio versa alle Ditte stagionatrici L. 230 a quintale a titolo di compenso per la stagionatura superiore a sei mesi.

Il prezzo massimo di cessione del formaggio pecorino toscano è fissato in L. 960 a quintale per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

Sulla differenza fra il prezzo di requisizione e quello di cessione l'Ufficio versa alle Ditte stagionatrici L. 270 a quintale, a titolo di compenso per la stagionatura superiore ai sei mesi.

Art. 8.

Il prezzo massimo a cui dovrà essere pagata la ricotta al produttore da parte delle Ditte incaricate della raccolta è fissato in L. 280 a quintale per merce resa ai magazzini delle Ditte secondo le consuetudini in vigore.

Il prezzo massimo di cessione agli organi diretti di vendita al consumo è stabilito in L. 300 a quintale, per merce consegnata al magazzino di rivendita della Ditta nel luogo di raccolta.

Per merce spedita fuori del luogo di raccolta è concesso un maggior compenso di L. 60 al quintale sul prezzo di requisizione.

Tali prezzi massimi s'intendono per merce lavorata e senza difetti. Per merce difettosa o di scarto si adotteranno prezzi inferiori a giudizio insindacabile del capo Ufficio requisizione formaggio pecorino.

Art. 9.

È proibita la fabbricazione della caciotta anche di latte misto, e di qualunque altro derivato da latte di pecora diverso dal formaggio pecorino romano e toscano e della ricotta.

Art. 10.

In tutte le Provincie del Regno sarà stabilito dai prefetti il prezzo di minuta vendita del formaggio pecorino romano e toscano e della ricotta sulla base del prezzo di cessione di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, più le spese di trasporto e magazzino, l'equo compenso per il rivenditore e il dazio ove esista.

Art. 11.

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 12, il capo Ufficio requisizione formaggio pecorino può applicare, ad ogni Ditta ammessa alla salatura e stagionatura, per atti e omissioni che costituiscano trasgressione alle disposizioni delle autorità e alle disposizioni generali regolatrici del commercio del formaggio pecorino romano e toscano e della ricotta, una ritenuta che non potrà superare il quadruplo del valore della merce in rapporto alla quale è avvenuta l'infrazione.

Art. 12.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite a termine dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1919, n. 497 e della legge 30 settembre 1920.

Il formaggio di cui sia stata omessa in tutto o in parte la denuncia o la consegna a termine degli articoli 3, 4, 5 del presente decreto o che venga commerciato clandestinamente è confiscato.

All'agente scopritore spetta il 20 0[0 del prezzo della merce confiscata; se il denunciante è un privato questi ha diritto al 50 0[0 e può chiedere che la denuncia sia ricevuta con segreto d'ufficio.

Art. 13.

Le spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio requisizione formaggio pecorino graveranno sul fondo constituito dalla differenza fra il prezzo di requisizione e il prezzo di cessione detratto il compenso di stagionatura.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 novembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 12 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	167 50	Berlino	33 85
Londra	97 97	Vienna	—
Svizzera	443 15	Praga	—
Spagna	—	New York	28 91
Oro	388 44		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	66 93	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68 48	—

COMUNICATO.

Con R. decreto 15 ottobre 1920, su proposta del ministro per l'industria e il commercio, sono stati collocati in disponibilità, a decorrere dal 1° luglio 1920, i seguenti funzionari già appartenenti al ruolo organico della Direzione generale di aeronautica, soppresso con l'art. 4 del R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849:

Berliri Zoppi cav. uff. Carlo, direttore generale.
Acampora cav. ing. Luigi, capo divisione.
De Sanctis cav. avv. Gustavo Adolfo, capo divisione.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Laganà Giovanni, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

L'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei seguenti tenenti è portata dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915:

Binda Attilio — De Marchis Giovanni — Alberghini Ettore — Savarese Edmondo — Mazzei Guglielmo — Pulazzini Carlo.

L'anzianità nel grado attuale dei seguenti tenenti è portata dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916:

Binda Attilio — De Marchis Giovanni — Alberghini Ettore — Savarese Edmondo — Mazzei Guglielmo — Pulazzini Carlo.

Rinolfi Giorgio, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916.

I seguenti tenenti sono dispensati, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente, ed inscritti col proprio grado e con anzianità a fianco di ognuno indicata nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Manfredi Pierino, 7 maggio 1916 — Pilato Umberto, 7 id. — Bertoldi Felice, 7 id. — Martarotti Umberto, 7 id. — Barcellona Ernesto, 7 id. — Antonioli Giovanni, 27 luglio 1916 — Pica Vitale, 7 maggio 1916 — Perazzo Andrea, 7 id. — Ravaioli Italo, 7 id. — Cecconi Diego, 7 id. — Zerbini Almiro, 31 agosto 1916 — Posa Giovanni, 1° ottobre 1917.

Pertini Giuseppe, tenente, dispensato, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate, con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Giacomelli Arnaldo — Simonetti Carlo.

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916 e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:

Franchina Salvatore.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:

Cafaro Guido.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:

Cixi Luigi.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:

Orlandella Vittorio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:

Pescatore Antonio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917:

Pasolini Carlo — Patruno Pasquale.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1918 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:

Rubboli Livio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° giugno 1918:

Crucillà Nicolò.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Marvillo Salvatore.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1919 e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Carlesso Vittorio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Liotta Giuseppe.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Vealdi Giuseppe.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919.

Balestra Natale.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Melati Silvestro.

Con anzianità assoluta 1° marzo 1919 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919:

Rivetti Cesare — Taddeo Bernardo.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Luisi Luigi.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919:

Brozzi Napoleone.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Dei Gio. Battista — Mogavero Antonino — Ariani Eugenio

Con anzianità assoluta 1° giugno 1919 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1919:

Lucarelli Mario.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 17 settembre 1919:

Rossi Elia.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° novembre 1919:

Delli Ponti Vittorio.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Mocci Luigi — Petrucci Dante — Randazzo Giuseppe.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920:

Calvelli Orlando.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Giallongo Biagio Paolo.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:

Motta Giovanni.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1920:

Cristalli Andrea.

Barillari Gaspare, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° settembre 1916, e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1916.

Giacomelli Arnaldo, sottotenente, revocate e considerate come non avvenute le promozioni a capitano e tenente di complemento del suindicato ufficiale, effettuate rispettivamente con R. decreto 29 luglio 1917 e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 22 ottobre 1920:

Pucci cav. Roberto, tenente colonnello, in aspettativa per motivi speciali dal 20 giugno 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 20 ottobre 1920.

Masini Italo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 febbraio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 23 agosto 1920.

Capacci Vincenzo, capitano, collocato in P. A. S., a sua domanda, dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Ruffo Fulco, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 6 ottobre 1920.

De Notter Ottavio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 settembre 1920.

Serra Orso, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 maggio 1919, richiamato in servizio effettivo dal 9 marzo 1920, con decorrenza assegni dal 16 detto.

Nascimbene Teobaldo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa, dal 1° novembre 1920.

Tosti di Valminutà Antonio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 maggio 1919, richiamato in servizio effettivo dal 5 luglio 1920, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Schiavone Emilio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 aprile 1920.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 novembre 1920:

Dacasso cav. Giuseppe — Barbò conte e conte di Casalmorano signore di Pumenengo e della Calciana Inferiore, nob. patrizio milanese cav. Antonio — Galletti cav. Alberto.

Muselli Guido, capitano, promosso maggiore con anzianità 28 luglio 1918, con decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919.

Izzo Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 29 maggio 1920, richiamato in servizio dal 29 settembre 1920 con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920.

Monteleone Francesco, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 24 marzo 1919, richiamato in servizio dal 24 maggio 1920, con decorrenza assegni dal 1° giugno 1920.

Tavazzani Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 giugno 1920, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Mecagni Luigi, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1920.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati d'autorità in servizio effettivo dal 1° novembre 1920:

Casali Amilcare — Savarese Gennaro — Scalese Vincenzo.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con la loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria:

Guido Ugo, dal 2 dicembre 1916 — Valmaggia Antonio, dal 1° agosto 1916 — Houzel Eugenio, dal 1° agosto 1916.

Maccaferri Petronio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

Siliprandi Giuseppe, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

De Francesco Antonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 4 settembre 1920.

Maschi Severino, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 aprile 1920, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio per tutta la durata dell'aspettativa stessa.

Penna Placido, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 settembre 1920.

Cerutti Enrico, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 settembre 1920.

Buccico Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 novembre 1919, richiamato in servizio dal 7 marzo 1920 con decorrenza assegni dal 16 marzo detto.

Vaccaro Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 2 gennaio 1919, richiamato in servizio dal 2 luglio 1920 con decorrenza assegni dal 16 luglio detto.

Arma del genio.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Boggio-Gilot cav. Ernesto, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 settembre 1920.

Aimo Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 4 febbraio 1920, la aspettativa anzidetta è prorogata dal 4 agosto 1920.

Del Bello Nicola, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 maggio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 settembre 1920.

D'Amico Quirico, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 15 marzo 1920, richiamato in servizio dal 15 luglio 1920 con decorrenza assegni dal 16 luglio detto.

Biagioli Biagio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 19 aprile 1920, richiamato in servizio dal 19 agosto 1920 con decorrenza assegni dal 1° settembre 1920.

Ottolenghi Giuseppe, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità, 29 luglio 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio.

Nebbia Erasmo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 settembre 1920.

Ruggiero Adolfo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° ottobre 1920.

Manni Amato, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 18 maggio 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Peyron cav. Stanislao, colonnello, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 29 giugno 1920.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 16 ottobre 1920:

I seguenti maggiori medici sono collocati, a loro domanda, in posizione ausiliaria speciale dal 20 ottobre 1920:

Demedio cav. Arturo — Fasani cav. Francesco.

Annullato e considerato come non avvenuto il R. decreto 8 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria speciale dei seguenti maggiori medici:

Lucangeli cav. Giovanni — Bevilacqua cav. Amleto.

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA CORRIGE.

A pag. 3498 della *Gazzetta ufficiale* n. 265 in data 10 novembre 1920, la 10ª intestazione dell'elenco n. 13 smarrimento ricevute:

Ricevuta n. 47 in data 20 agosto 1920 rilasciata dall'Intendenza di finanza di Campobasso ed intestata a Marinelli Maria Teresa di Michele, il cons. della rendita è 3,50 0[0 e non 5 0[0 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta*.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	630437	Augugliaro Giovanna di Luigi, moglie di Fortunato Florio, domiciliata in Napoli . . . L.	105 —
Cons. 5 0/0 (1917)	86424	Setti Maria di Giulio, minore, emancipata sotto la curatela del marito De Maria Tavallini Felice fu Vincenzo, domiciliata a Genova - Vincolata . . . »	4000 —
5 0/0	970330 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pozzetti Matilde fu Carlo minore, sotto l'amministrazione della madre Deconsterd Enrichetta fu Francesco, ved. di Pozzetti Carlo ed ora moglie di Capitani Luigi, dom. a Firenze . . . » Per l'usufrutto: Deconsterd Enrichetta fu Francesco, ved. di Pozzetti Carlo ed ora moglie di Capitani Luigi.	120 —
3,50 0/0	18772	Tintisona Giacomo, dom. a Valmontone (Roma) - Vincolata . . »	7 —
»	664665	Patronato per la difesa e protezione dei minorenni in Noto (Siracusa) . . . »	140 —
»	673134	Intestata come la precedente . . . »	21 —
»	697047	Intestata come la precedente . . . »	42 —
»	734067	Patronato scolastico di Bagolino (Brescia) . . . »	7 —
P. N. 5 0/0	30138	Intestata come la precedente . . . »	20 —
Cons. 5 0/0	42342	Intestata come la precedente . . . »	10 —
3,50 0/0	414046	Durisi Lucietta fu Lucio Sebastiano, moglie d'Aversa Ignazio, dom. a Mistretta (Messina) - Vincolata . . . »	7 —
5 0/0	1310956	Intestata come la precedente - Vincolata . . . »	80 —
Cons. 5 0/0 (1917)	90162	Fucarino Angelo di Francesco, dom. a New York . . . »	50 —
»	90163	Macaluso Maria di Filippo, moglie di Angelo Fucarino di Francesco, dom a New York . . . »	50 —
»	80336	Intestata come la precedente . . . »	200 —
»	20341	Fucarino Angelo di Francesco, dom. in New York . . . »	200 —
3,50 0/0	655541	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine) . . . »	14 —
»	760116	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine) . . . »	7 —
»	373692	Congregazione di carità di Camino di Codroipo (Udine) . . . »	7 —
»	701125 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ghiringhelli Maria fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano . . . » Per la proprietà: Benda Guido fu Michele, dom. a Milano.	126 —
»	701126 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Benda Carlo fu Michele, dom. a Milano.	126 —
»	701127 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Benda Felice fu Michele, dom. a Milano.	126 —
»	701128 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Benda Olimpio fu Michele, dom. a Milano	126 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	701129 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. Per la proprietà: Benda Pierina fu Michele, moglie di Chierichetti Alfredo, dom. a Milano.	L. 126 —
5 0[0	81266	Congregazione di carità di Pellegrino Parmense (Parma)	» 105 —
3,50 0[0	416135	Intestata come la precedente	» 3 50
4,50 0[0	18298	Intestata come la precedente	» 210 —
»	31240	Intestata come la precedente	» 54 —
Debito redimibile ferroviario Adriatico il 1° e Mediterraneo le altre	12140	Ospedale Vittorio Emanuele II di Pellegrino Parmense (Parma)	» 75 —
	13541	Intestata come la precedente	» 75 —
	13542	Intestata come la precedente	» 75 —
	13543	Intestata come la precedente	» 15 —
	13544	Intestata come la precedente	» 15 —
	13535	Intestata come la precedente	» 75 —
3,50 0[0	324962	Intestata come la precedente	» 73 50
»	409698	Intestata come la precedente	» 31 50
4,50 0[0	16022 Assegno provv.	Congregazione di carità di Pellegrino Parmense (Parma)	» 2 66
3,50 0[0	402901 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Carpaneto Paola fu Luigi Vincenzo, vedova Nicolari Vincenzo, dom. a Varazze (Genova). Per la proprietà: Nicolari Pantaleo fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Carpaneto Paola fu Luigi Vincenzo, vedova Nicolari, dom. a Varazze (Genova).	» 220 50
»	412149 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	» 287 —
»	570750	De Bonis Maria, Rosaria, Carmela e Francesco fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Campagna Emilia, vedova di Francesco De Bonis, dom. a Scalea (Cosenza)	» 105 —
»	568401	Fracassi Irma fu Angelo, minore, sotto la tutela di Redaelli Camillo fu Ambrogio, dom. a Milano	» 66 50
»	329804	Capaldo Achille fu Gaetano, dom. a Casaluce (Caserta). Vincolata.	» 10 50
»	713955 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Norando Ida, vulgo Adelaide e Luigia, sorelle, fu Orazio Claudio, la prima moglie di Crosiglia Bolivar, la seconda nubile, eredi indivise del padre, dom. in Torriglia (Genova). Per l'usufrutto: Roggero Maria fu Angelo, vedova di Orazio Claudio Norando, dom. in Torriglia (Genova).	» 500 50

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1920, al reg. n. 1, foglio n. 361, col quale venne bandito un concorso per otto posti di segretario nell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Ritenuto che il termine stabilito nella notificazione approvata col detto decreto (allegato *B*) per la presentazione dei documenti si è dimostrato in pratica insufficiente perchè al concorso possa partecipare quel numero di concorrenti che è necessario per la buona riuscita del concorso stesso;

Considerata l'opportunità di prorogare detto termine;

Decreta:

Il termine stabilito nella notificazione di concorso per otto posti di segretario nell'Amministrazione centrale della marina mercantile, di cui al decreto 17 settembre 1920, è prorogato di un mese e verrà quindi a scadere il 15 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 1920.

Il ministro
ALESSIO.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.